

Serie Ordinaria n. 14 - Venerdì 03 aprile 2020

Comunicato regionale 31 marzo 2020 - n. 29**Orientamenti interpretativi finalizzati ad uniformare le procedure di verifica dei requisiti per l'assegnazione dei servizi abitativi pubblici a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 28 gennaio 2020**

La Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020, ha sancito l'illegittimità dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione di un alloggio sociale.

La sentenza opera immediatamente, comportando la cessazione di efficacia della parte della disposizione regionale dichiarata illegittima. Più complessa si rivela la questione dell'efficacia temporale della sentenza e dei suoi effetti sui provvedimenti amministrativi adottati sulla base della norma dichiarata illegittima. In particolare, per quanto riguarda gli avvisi pubblici per i quali sono state già pubblicate le graduatorie definitive e sono in corso le relative verifiche dei requisiti per l'assegnazione.

Al fine di agevolare l'uniformità delle procedure amministrative da parte degli operatori di comuni ed Aler, si forniscono gli orientamenti interpretativi che la scrivente direzione generale ha maturato a seguito delle opportune verifiche ed approfondimenti giuridico-legali.

Secondo una giurisprudenza consolidata *«l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale»*.

Alla luce della massima giurisprudenziale richiamata, è ragionevole ritenere che, se alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, è decorso il termine decadenziale per l'impugnativa davanti al giudice amministrativo avverso l'avviso pubblico adottato dai comuni capofila, l'avviso stesso non è più impugnabile ed il provvedimento è definitivo.

Si precisa al riguardo che tali provvedimenti - gli avvisi pubblici - non sono più impugnabili per decorso dei termini:

- né da coloro che non avevano presentato domanda entro il termine di apertura dell'avviso;
- né da coloro che, in sede di compilazione della domanda nella procedura informatica, avendo inserito una durata di residenza/svolgimento dell'attività lavorativa, inferiore ai cinque anni, non avevano potuto completare la predisposizione della domanda stessa in quanto privi del predetto requisito minimo previsto dalla legge vigente all'epoca.

Con riferimento alle due predette categorie di soggetti, l'avviso pubblico, in quanto non più impugnabile, si configura pertanto come situazione giuridica «consolidata» e come tale non pregiudicata dalla successiva pronuncia di incostituzionalità della norma.

Nella fase di assegnazione degli alloggi durante la quale gli enti proprietari verificano il possesso effettivo ed attuale dei requisiti prescritti, in cui non si è ancora consolidata un'analoga condizione di intangibilità dei provvedimenti di rigetto, in base al principio di autotutela amministrativa:

- le posizioni dei richiedenti in graduatoria già verificate e rigettate in quanto prive del requisito temporale di residenza, sono riammesse e collocate in graduatoria (salvo verifica del possesso degli ulteriori requisiti e del permanere delle condizioni dichiarati al momento della domanda);
- per le posizioni dei richiedenti in graduatoria non ancora verificate o in corso di verifica, ove si presentasse la medesima problematica (non presenza del quinquennio di residenza o lavoro in Lombardia nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda), si procede non tenendo conto di detto requisito temporale, essendo sufficiente l'accertamento del possesso della residenza o dell'occupazione in regione Lombardia (salvo verifica del possesso degli ulteriori requisiti e del permanere delle condizioni dichiarati al momento della domanda).

Ciò a tutela non solo degli aventi diritto che sono stati cancellati, ma anche dell'interesse pubblico a proseguire nello scorrimento della graduatoria formatasi, poiché diversamente

agendo, ovvero annullando la graduatoria, si bloccherebbero le assegnazioni per un tempo indefinito necessario alla ripetizione della procedura. In tutti i casi di dichiarazione mendace gli enti proprietari sono invitati a valutare la possibilità di denuncia penale per la falsa dichiarazione.

Francesco Foti